

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 5 (nuovo)

⁵ La convenzione sulle prestazioni concerne il finanziamento ordinario. Quest'ultimo serve innanzi tutto a mantenere l'infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Per gli investimenti che esulano da tali finalità occorre far capo a finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 20 cpv. 4

⁴ La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i prestiti della Confederazione rimborsabili condizionalmente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

¹ FF 2004 4695
² RS 742.31

